

DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228 (GU n. 257 del 04/11/2005)

Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

Emanante: MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI

Materia: IMPIEGO PUBBLICO, AGRICOLTURA FORESTE

URN: urn:nir:ministero.politiche.agricole.forestali:decreto:2005-10-07;228

Preambolo

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;

Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I Trasferimento per inidoneità

Art. 1. Personale assolutamente inidoneo per infermità

1 . Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2 . La domanda è presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

3 . Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.

Art. 2. Trasferimento ad altre amministrazioni

- 1 . Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.
- 2 . L'amministrazione alla quale è inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
- 3 . Qualora l'amministrazione non si pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
- 4 . Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

Art. 3. Modalità del passaggio

- 1 . Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, purchè sussista un arco temporale di almeno cinque anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica, è disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime anche in ordine al profilo professionale di destinazione, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla professionalità maturata, al tipo di infermità accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda.
- 2 . Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
- 3 . Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento.
- 4 . In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
- 5 . Il personale trasferito conserva l'anzianità della qualifica di provenienza, quella complessivamente maturata ed il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Capo II Trasferimento per anzianità

Art. 4. Personale con quindici anni di servizio

- 1 . Gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono, a domanda, da presentarsi per via gerarchica, essere trasferiti, tenuto conto delle esigenze di servizio, nelle qualifiche, rispettivamente, dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, purchè abbiano compiuto quindici anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di destinazione e sussista un arco temporale di almeno dieci anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica.
- 2 . Le domande sono presentate, a pena d'irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
- 3 . Il personale trasferito è inquadrato, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva dei corrispondenti ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che si esprime avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalità maturata.

- 4 . In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
- 5 . Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
- 6 . Il personale trasferito conserva l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianità nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento.
- 7 . L'amministrazione sottopone il personale interessato a prova teorica-pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, il cui superamento è condizione essenziale per il trasferimento.
- 8 . In caso di presentazione di più domande di trasferimento nello stesso giorno, è data preferenza al dipendente che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianità.

Capo III Disposizioni comuni e finali

Art. 5. Presentazione delle domande

- 1 . In prima applicazione sono valutate, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento, anche le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Art. 6. Rigetto dell'istanza

- 1 . Il rigetto della domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli del Corpo forestale dello Stato è disposto con decreto del Capo del Corpo.

Art. 7. Progressione di carriera

- 1 . La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato avviene in soprannumero, in conformità alla normativa vigente.
- 2 . Gli avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo ad essere ammesso al concorso o allo scrutinio per la promozione.
- 3 . Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

Art. 8. Cessazione dal servizio

- 1 . Il personale di cui all'articolo 1, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, cessa dal servizio per infermità nel Corpo forestale dello Stato ed è dichiarato decaduto dal servizio nel ruolo in cui è stato trasferito.

Art. 9. Divieto di riammissione

- 1 . Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 2005

Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005

Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101

Annesso A

Tabella A TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, AGENTI E ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON LE QUALIFICHE DEI RUOLI DEI PERITI, REVISORI, OPERATORI E COLLABORATORI.

Ruolo ispettori	Ruolo periti
Ispettore superiore	Perito superiore
Ispettore capo	Perito capo
Ispettore	Perito
Vice ispettore	Vice perito
Ruolo sovrintendenti	Ruolo revisori
Sovrintendente capo	Revisore capo
Sovrintendente	Revisore
Ispettore	Perito
Vice sovrintendente	Vice revisore
Ruolo agenti e assistenti	Ruolo operatori e collaboratori
Assistente capo	Collaboratore capo
Assistente	Collaboratore
Agente scelto	Operatore scelto
Agente	Operatore